

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENRICO CAMILLERI

Nella seduta del 28/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente espone di aver ottenuto dall'intermediario, nel giugno 2010, la concessione di un fido per € 3.000,00 utilizzabile tramite una carta revolving; quest'ultima – afferma – «mai utilizzata e peraltro strappata innanzi al funzionario della banca *** nel 2013 (circostanza non contestata)». Tale finanziamento è stato estinto nel 2016 regolarmente.

Contesta anzitutto la scorrettezza del comportamento dell'intermediario nelle fasi delle trattative, informativa e della conclusione del contratto, “per non aver rilasciato l'apposita comunicazione leggibile” nonché in relazione all'imposizione delle polizze assicurative. Tali pratiche commerciali scorrette – afferma – hanno limitato la propria capacità di prendere una decisione consapevole e trasparente.

Lamenta poi una serie di opacità emerse nell'evolversi del rapporto, che, oltre all'applicazione di oneri ed interessi non dovuti, hanno portato ad una eccessiva onerosità del finanziamento.

Il ricorrente si duole, ancora, del mancato rispetto della disciplina sull'anatocismo ed afferma l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1194 c.c., argomentando che i pagamenti avrebbero dovuto essere integralmente imputati a capitale e le remunerazioni (interessi)

conteggiate a parte. Si richiama in proposito ad alcuni precedenti del Collegio di Napoli (n. 3793/2014, n. 1796/2013, n. 220/2012, n. 3257/2012 e n. 2059/2016).

Ritiene, ancora, che dovrà essere valutato se tale finanziamento abbia, nel corso del rapporto, superato i tassi soglia usura e se il TAEG effettivo sia differente rispetto a quello pubblicizzato.

Fa presente, inoltre, che i “prospetti cronologici dei pagamenti” non sono stati prodotti dall’intermediario e ne chiede il rilascio, assieme a copia leggibile del contratto.

Il ricorrente chiede:

- 1) di ottenere, ex art. 119 TUB, copia leggibile del contratto originario e del prospetto cronologico contabile di tutti movimenti;
- 2) che venga valutata la conformità e correttezza dei comportamenti dell’intermediario nella fase delle trattative, informativa e di conclusione del contratto;
- 3) che venga valutata la validità del criterio relativo alla capitalizzazione degli interessi ed all’imposizione delle polizze assicurative verificando la correttezza del comportamento dell’intermediario;
- 4) che sia accertata la eccessività onerosità del finanziamento, anche per effetto della capitalizzazione periodica degli interessi;
- 5) di valutare se gli interessi applicati abbiano superato i tassi usurari e se il TAEG contrattuale sia corretto;
- 6) di condannare l’intermediario a conteggiare la sorte capitale in modo autonomo e differente rispetto alle varie ed illegittime remunerazioni e contestualmente alla ripetizione degli interessi pagati (pari a non meno di € 5.000,00), in quanto illegittimi e (previa verifica) usurari;
- 7) di imporre all’intermediario la rideterminazione, tenuto conto di tutti i pagamenti già effettuati, delle partite dare e avere, scomputando i finanziamenti ricevuti (cioè gli utilizzi della carta) ed i pagamenti effettuati dal ricorrente e contestualmente il rimborso delle somme pagate in eccedenza, oltre interessi dal giorno del contratto (8/06/2010);
- 8) vinte le spese legali (come da allegata fattura).

Regolarmente costituitosi, l’intermediario controdeduce confermando intanto che il ricorrente è intestatario di una carta di credito revolving, richiesta nel giugno 2010, la quale risulta attualmente “chiusa” e non presenta importi a debito a carico del cliente.

In relazione alla richiesta di documentazione, eccepisce che la stessa era già stata fornita al cliente in occasione di un precedente ricorso presentato, nel 2013, presso il Collegio ABF di Napoli (e poi dichiarato irricevibile).

In relazione alla fase precontrattuale, ribadisce la correttezza del proprio comportamento, avendo fornito al ricorrente tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche principali del prodotto offerto, notando come le scorrettezze lamentate dal ricorrente siano meramente affermate, senza alcun supporto probatorio.

Ancora, osserva come i tassi applicati (TAN 17,76% TAEG 21,03%) fossero pienamente legittimi, conformi alla normativa e inferiori al tasso soglia previsto per il periodo di riferimento (II trim. 2010), sottolineando in particolare come le Istruzioni per la rilevazione TEGM emanate dalla Banca d’Italia, espressamente escludono la rilevanza degli interessi di mora e degli altri oneri assimilabili previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, i quali, in ogni caso, ai fini del calcolo del TEG, non vanno sommati agli interessi corrispettivi.

Infine, osserva come il ricorrente non assolva all’onere probatorio, richiedendo all’Arbitro lo svolgimento di una attività di consulenza, come tale estranea agli scopi e alle funzioni dell’ABF.

Conclude, quindi, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso oppure, in via subordinata, il suo rigetto.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne una molteplicità di aspetti inerenti ad un rapporto di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), fruibile mediante carta di credito e segnatamente i termini di corretta imputazione dei pagamenti effettuati nell'alternativa tra conto capitale e interessi.

Va intanto rilevato come a fronte della domanda intesa ad ottenere, ex art. 119 TUB, copia leggibile del contratto originario e del prospetto cronologico contabile di tutti movimenti, l'intermediario, l'intermediario abbia provveduto – con le proprie controdeduzioni – a produrre quanto richiesto *ex adverso*.

Altre tra le richieste del ricorrente sono poi inammissibili, stante la loro formulazione generica o comunque il loro tendere ad una valutazione/consulenza, da parte del Collegio (cfr., *ex multis* Coll. Napoli, n. 11196/16; Coll. Milano, n. 3539/16). Questo il caso della richiesta di "valutazione" della "correttezza dei comportamenti dell'intermediario" nella fase delle trattative, informativa e di conclusione del contratto; della richiesta di accertamento della "eccessiva onerosità" del finanziamento, che comunque sembra implicare una valutazione sulla adeguatezza economica delle prestazioni, preclusa all'Arbitro al di fuori di specifiche previsioni normative; della contestazione relativa alla "imposizione delle polizze assicurative", priva infatti di specificazioni e riferimenti al caso di specie nonché infine della domanda di "valutazione" del superamento del tasso soglia dell'usura e della correttezza del TAEG.

In merito alla denunciata violazione del divieto di anatocismo, che importerebbe, ai sensi degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, non trovando nella specie applicazione la deliberazione CICR del 9.2.2000, unicamente riferibile com'è ai conti correnti bancari, giova rilevare come difetti nella specie ogni evidenza di intervenuta (illecita) capitalizzazione. A fronte, infatti, di un'unica erogazione iniziale di € 3.000,00 (pari al massimo del fido), il ricorrente ha regolarmente onorato, il 5 di ogni mese, la rata minima prevista dal contratto; il relativo pagamento, inoltre, secondo quanto si evince dalla congiunta lettura degli estratti conto e della lista movimenti a disposizione, veniva anzitutto utilizzato per rimborsare gli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente versamento. Considerato che l'importo della rata è sempre risultato superiore agli interessi maturati nel corso del mese precedente, non pare che, al momento della chiusura del periodo di 12 mesi potessero essersi accumulati interessi suscettibili di essere riportati a capitale.

Volgendo, infine, all'esame della questione concernente la imputazione dei pagamenti, ritiene il Collegio condivisibile la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui il rapporto di credito *revolving* è strutturalmente assimilabile ad una apertura di credito (art. 1842 c.c.), con la conseguenza che i pagamenti effettuati in sua costanza sono sottratti alla regola di cui all'art. 1194 c.c., di necessaria imputazione previa in conto interessi, questa presupponendo infatti « *che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili*» (cfr. Cass. Civ. 26.05.2016 n. 10941).

Chiaro risulta, in proposito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, contemplando la sola eccezione in cui il credito dell'istituto superi la linea di affidamento concessa (cfr. ancora Cass. Civ., n. 10941/16, cit), afferma costituire, per il resto, i versamenti effettuati dal cliente in corso del rapporto di apertura di credito, atti ripristinatori della disponibilità, non qualificabili come pagamenti; ciò per via del difettare, al momento della loro esecuzione, di un credito della banca scaduto ed esigibile, viceversa

configurabile solo al momento del saldo finale, successivo alla chiusura del rapporto di finanziamento (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 02/12/2010, n. 24418).

Tale principio è stato esteso, da alcune decisioni dei Collegi territoriali di questo Arbitro, anche al credito ad uso rotativo, o *revolving*, sul presupposto che esso sarebbe caratterizzato da flessibilità di utilizzo e da possibilità di ricostituzione della disponibilità in ragione dei versamenti, così da replicare «*caratteristiche strutturali e tipologiche dell'apertura di credito bancario*», con conseguente non assoggettamento alla disciplina dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c.. Ne consegue che i versamenti del cliente sono da imputare interamente a capitale e che la remunerazione del finanziamento deve essere conteggiata separatamente (cfr. Coll. Napoli, decisioni n. 3934/16; n. 3724/14; n. 1796/2013, n. 1716/2011, n. 1043/11).

Giova del resto richiamare le condizioni generali del finanziamento in esame, a mente delle quali: «*Il Titolare si obbliga a versare mensilmente a [l'intermediario] gli importi delle operazioni effettuate con la Carta Principale/Carta Aggiuntiva, dei relativi interessi e delle spese e/o commissioni ad esse collegate, senza necessità di alcun preavviso al riguardo entro la data indicata nella Tabella riportate in calce (valuta di addebito della rata). Il titolare deve pertanto rimborsare il saldo debitore, indicato nell'estratto conto, mediante il pagamento di rate mensili come di seguito dettagliato: a) per il rimborso degli addebiti risultanti da Utilizzi Correnti della linea di credito il Titolare dovrà corrispondere l'importo della rata mensile indicata nel frontespizio del presente contratto e riportata in estratto conto. [...] Il saldo debitore dovrà essere rimborsato in un'unica soluzione se inferiore all'importo della rata. È altresì facoltà del titolare eseguire versamenti di importo superiore al minimo mensile, ovvero versamenti integrativi [...] In caso di versamenti del Titolare superiori al saldo debitorio l'eccedenza sarà restituita, senza corresponsione di interessi. Qualora il saldo debitorio superi l'ammontare del Fido accordato, il Titolare è tenuto al rimborso immediato ed in unica soluzione della parte eccedente, oltre alle somme per eventuali versamenti/rate di rimborso scaduti*».

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario provveda alla rideterminazione dei pagamenti effettuati nel corso del rapporto imputando a rimborso del capitale le somme indebitamente contabilizzate a titolo di interessi e restituendo eventuali eccedenze rispetto al debito residuo; dichiara il ricorso in parte inammissibile, ai sensi di cui in motivazione; non accoglie per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS